



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  
essenziali*

**Delibera n. 06/581bis**

**Modifica della delibera interpretativa n. 04/233 del 1° aprile 2004 in tema di rarefazione per il settore del trasporto ferroviario.**

**LA COMMISSIONE**

VISTO il punto 3.3.4. dell'accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ. modd. sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui "l'intervallo tra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamata dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni...";

VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale "al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama";

RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003, pos.16652, e 30.01.2004 - n. 04/08, pos.17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero nazionale e sciopero locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il rispetto di un intervallo minimo;

ESAMINATO il contenuto della delibera di indirizzo n. 04/233 del 1° aprile 2004 con la quale la Commissione ha dettato criteri interpretativi in materia di rarefazione tra scioperi;

ESAMINATO il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda l'ambito di applicazione della regola sull'intervallo "soggettivo" di tre giorni *tra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamata dallo stesso soggetto* e l'individuazione delle ipotesi di coincidenza soggettiva dei soggetti proclamanti;

ESAMINATO, altresì, il problema relativo alla interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto riguarda l'ambito di applicazione della regola sull'intervallo "oggettivo" di un giorno *tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo*;

CONSIDERATO che l'accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva;



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  
essenziali*

RILEVATO che a seguito del primo biennio di sperimentazione della delibera di indirizzo n.04/233 del 1° aprile 2004 sono emerse talune difficoltà applicative con specifico riguardo alla individuazione dello sciopero locale di rilevanza nazionale ed al conseguente intervallo – tanto soggettivo quanto oggettivo – da applicare a questa tipologia di sciopero in relazione alla precedente o successiva proclamazione di uno sciopero nazionale o di uno sciopero di pari livello o ancora di uno sciopero a carattere esclusivamente locale;

RILEVATO che la Commissione ha tenuto delle audizioni con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Orsa, Fast, Ugl, in data 18 aprile 2006, nonché in data 10 maggio 2006 con le OO.SS. Sult e Cub-Trasporti su questo specifico tema, al fine di avviare una verifica del funzionamento della delibera interpretativa n. 04/233 del 1° aprile 2004 citata;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da tutte le organizzazioni sindacali sentite in ordine ai dubbi emersi in sede applicativa. In particolare è stato osservato che gli scioperi di rilevanza nazionale sono quelli che investono le regioni che per la loro caratteristica organizzativa rappresentano degli importanti nodi ferroviari e che interessino le categorie addette alla circolazione dei treni e, segnatamente, gli addetti al movimento stazioni, personale viaggiante e di macchina sui treni. Inoltre dalla documentazione inviata dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. in data 9 maggio 2006, in seguito a richiesta specifica della Commissione, è emersa una nuova organizzazione territoriale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. mutata in seguito ai processi di privatizzazione ed esternalizzazione ancora in atto nel settore. A tal fine si precisa che RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana) è articolata in 15 Direzioni Compartimentali Movimento, 15 Direzioni Compartimentali Infrastruttura e una Direzione Navigazione, mentre secondo FS S.p.A. le strutture di Trenitalia S.p.A. che attraverso le loro articolazioni territoriali hanno diretta incidenza sulla circolazione dei treni sono la Direzione ad alta velocità, la Direzione passeggeri nazionale e internazionale, la Direzione passeggeri regionale, la Direzione operazioni tecniche;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra espresso e di quanto emerso nel corso delle audizioni con le OO.SS. e con le Ferrovie dello Stato S.p.A., procedere ad una maggiore specificazione dei criteri interpretativi fissati nella delibera del 1° aprile 2004, n. 04/233, tenendo conto in particolare delle disposizioni contenute nell'accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999 e succ. mod. in ordine al campo di applicazione (art. 2) e alla articolazione delle prestazioni indispensabili (art. 4);

**DELIBERA**

di procedere – ferme restando le ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della concentrazione di cui al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell'Accordo di settore – alla revisione della delibera n. 04/233 del 1° aprile 2004, in tema di rarefazione, limitatamente all'art. 3 lettera c), e art. 4, lettera. b), secondo i seguenti criteri:



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  
essenziali*

1) la regola dell'intervallo "soggettivo" di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e dallo stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi:

- a) tra diversi scioperi nazionali;
- b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;

2) nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa sigla sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione "oggettiva", nei termini di cui al successivo punto 3);

3) la regola della rarefazione "oggettiva" di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate da sigle sindacali diverse, nelle seguenti ipotesi:

- a) tra diversi scioperi nazionali;
- b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;
- c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione **ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti (personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni)**, a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale;
- d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c);

4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione del precedente, con riguardo sia all'intervallo "soggettivo" che a quello "oggettivo", non è, invece, applicabile (fermo restando il rispetto dell'obbligo di preavviso):

- a) tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali;
- b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come "a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale" **si dovrà intendere quello sciopero che non sia idoneo, per la sua collocazione ovvero per le strutture e/o i soggetti coinvolti (personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni)**, a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale;



*Commissione di garanzia*  
*dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici*  
*essenziali*

5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà riferimento all'intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile dalla *ratio* dell'art.2, 2° comma della legge n.146/1990 e succ. modd., nonché dalla lettura combinata delle disposizioni in tema di preavviso e di rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. dell'accordo citato);

6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, con la conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il terzo giorno successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore intervallo di un giorno in quello immediatamente successivo;

7) ai fini dell'esatta qualificazione dello sciopero come "a carattere esclusivamente locale", o comunque "incidente sul solo traffico locale", le OO.SS. sono tenute ad indicare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e succ. mod., le modalità dello sciopero precisando nell'atto di proclamazione, tutte le informazioni necessarie con riferimento alla incidenza territoriale, alle strutture e ai soggetti coinvolti: personale addetto al movimento stazioni, personale addetto alla circolazione di macchina e viaggiante, personale rientrante nelle direzioni compartimentali movimento nonché il personale delle sale operative centrali e territoriali e personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa con la circolazione dei treni.

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera alle Ferrovie dello Stato S.p.A., alle Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAST, UGL-Ferrovie, ORSA, SULT-F.S., CUB Trasporti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle Camere e al Ministro dei Trasporti, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Martone)